

(N. 2088)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici

ONOREVOLI SENATORI. — Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e custodia, nelle case per minorati fisici e psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'arcipelago toscano, nella casa penale di Favignana e negli stabilimenti di qualsiasi genere ubicati in zone dichiarate di endemia malarica vennero concesse le speciali indennità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, nelle misure qui di seguito indicate:

- 1) per i manicomi giudiziari, per le case di cura e custodia e per le case per minorati fisici e psichici: lire 5;
- 2) per le colonie dell'arcipelago toscano, lire 7;
- 3) per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna: lire 8;
- 4) per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche: lire 10.

Le misure delle indennità anzidette sono state, con legge 21 ottobre 1950, n. 1073, elevate rispettivamente a lire 10; lire 16 e lire 20 giornaliera.

Per alcune posizioni di servizio, il trattamento di cui sopra è assorbito da altro più favorevole, come qui di seguito specificato:

a) i militari in servizio nelle colonie agricole e case penali dell'arcipelago toscano e nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, per le quali risulta emesso il decreto di concerto con il Ministro del tesoro, di riconoscimento delle condizioni indicate nell'articolo 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, percepiscono le indennità giornaliera di lire 100 previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;

b) i militari del Corpo in servizio nei sanatori giudiziari percepiscono la indennità di profilassi antitubercolare di lire 165 giornaliera di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310;

c) ai militari del Corpo in servizio negli istituti ubicati in zone dichiarate di endemia

malarica è distribuito nel periodo 1° giugno-31 ottobre di ciascun anno in sostituzione della indennità prevista dalla legge n. 1073, i generi di conforto in natura a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in base ad apposita tabella predisposta dal Ministero della difesa.

Risultano, pertanto, esclusi da ogni e qualsiasi trattamento più favorevole i soli militari del Corpo in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, percependo essi la sola indennità di lire 10 giornaliera.

Trattasi di circa n. 1.000 militari che disimpegnano un servizio gravosissimo in particolari istituti di pena la cui popolazione detenuta costituisce costante motivo di pericolo per la incolumità del personale di custodia.

Analoghi disagi devono sopportare i militari in servizio nelle case per minorati fisici e psichici la cui popolazione detenuta è difficilmente governabile dato lo stato di salute che richiede un maggior impegno nell'espletamento del servizio d'istituto.

È, pertanto, evidente la sperequazione tra i rischi ed i disagi cui sono esposti e la irrisoria misura della indennità speciale. Appare quindi equo rivalutare tale indennità, e, per contenere il maggior onere finanziario derivante dall'aumento, nei limiti dell'attuale stanziamento in bilancio, si propone di elevare la misura a lire 50 giornaliera.

Il maggior onere annuo, calcolato in lire 13.200.000 verrà fronteggiato mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 50 giornaliera.

### Art. 2.

All'onere di lire 13.200.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.